



# COMUNE DI PISOGNE

(Provincia di Brescia)

## IL REVISORE

**PARERE N° 14 DEL 14/06/2019**

**OGGETTO : Parere sulla proposta di delibera di giunta comunale “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000”.**

Oggi 14 giugno 2019, il Revisore prende in esame la proposta di delibera di Consiglio Comunale “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1 del d. lgs. 267/2000” che verrà presentata e discussa nella seduta del Consiglio Comunale del 20 giugno 2019.

Il Revisore,

- analizzata la bozza di delibera redatta dal responsabile dell’Area Amministrativa – Segretario Comunale;
- visto l’art. 239 del D.lgs. n. 267/00;
- visto l’art.194 del D.lgs. n. 267/00 ed in particolare la lett. e) “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- vista la relazione di accompagnamento del responsabile dell’area amministrativa per il riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Provincia di Brescia per i servizi attivati previsti dalla convenzione per adesione al CIT 2010/2014 e 2015/2019 nella quale
  - *“relativamente al punto 1) della relazione della responsabile del servizio “Convenzione per adesione al CIT 2010/2014 per l’anno 2014 € 810,30 non si riscontra alcun impegno di spesa e conseguente liquidazione o presenza di residui;*
  - *relativamente al punto 2) della relazione della responsabile del servizio “Convenzione per adesione al CIT 2015/2019 anni dal 2015 al 2019 € 808,40 x 5= tot € 4.042,00 di cui ante 2019 € 3.233,60 non si riscontra alcun impegno e conseguente liquidazione o presenza di residui .....;*
  - *.... Complessivamente il riconoscimento del debito fuori bilancio assomma ad € 810,30 + € 3.233,60= € 4.043,90...”*
  - *“A tal proposito, occorre evidenziare che la suddetta fattispecie rileva la prospettiva dell’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione, sussistendo i presupposti previsti dalla Legge.*
  - *Infatti, l’arricchimento senza causa della pubblica amministrazione si determina quando la medesima utilizza e beneficia di un’opera, di un servizio o di una fornitura, eseguiti in suo favore senza titolo (cioè senza che l’esecuzione dell’opera, del servizio o della fornitura siano stati appaltati, con contratto regolarmente stipulato in forma scritta).*
  - *L’utilizzazione dell’opera, del servizio o della fornitura, infatti, da parte dell’Amministrazione è sintomatica della sussistenza della c.d. "utilitas", la cui*

*dimostrazione è presupposto fondante ed imprescindibile dell'azione di arricchimento senza causa esperita nei confronti di una pubblica amministrazione.*

- *Il comune di Pisogne ha beneficiato della fornitura dei servizi da parte della Provincia di Brescia – CIT negli anni pregressi con fruizione dei beni da parte dei cittadini/utenti senza formale impegno dispesa in quanto per mero errore di applicazione della nuova convenzione si riteneva che le somme da pagare fossero a carico dei due Enti comprensoriali BIM e Comunità Montana”;*

esprime

PARERE FAVOREVOLE alla adozione della deliberazione di consiglio comunale “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000”

Letto, confermato e sottoscritto

IL REVISORE UNICO  
(Dott. Rag. Giovanni Bignotti)